

## Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 06:45

Visite: 88075

---

### Nota (2)

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli [articoli 45](#) e [46](#);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei miscele pericolose (1) sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'[articolo 3](#), comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

#### *[nota]Note*

*(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39*

*(2) Interpello 13 dicembre 2017, n. 2 - Risposta al quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal RSPP[/nota]*

---

#### *[nota]Interpelli (0)*

[Interpello n.13/2013 del 24/10/2013](#) - Lavoro a domicilio

[Interpello n.2/2017 del 13/12/2017](#) - Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)[/nota]